

Conoscere Inarcassa

Marco Muratore – Componente del CND

Seminario formativo

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, 10.11.2020

“INARCASSA”

Chi è InArCassa?

**Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti**

Cosa è InArCassa?

**Ente associativo senza scopo di lucro che esplica attività di
interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai
sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.P.R.
10 febbraio 2000 n. 361**

“INARCASSA”

Cosa fa InArCassa?

ai sensi dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana,
provvede ai compiti di **previdenza** ed **assistenza** a
favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, individuati dalle
norme del proprio Statuto

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 38

-omissis-

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

-omissis-

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

-omissis-

“PREVIDENZA”

Le attività previdenziali già stabilite dalle leggi vigenti:

- a) pensioni di vecchiaia**
- b) pensioni di anzianità**
- c) pensioni di inabilità ed invalidità**
- d) pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette**
- e) rendite**

“PREVIDENZA”

Le prestazioni previdenziali erogate da INARCASSA sono:

- a) pensione di vecchiaia (eliminata dal 1.1.2013)
- b) pensione di vecchiaia unificata
- c) pensione di anzianità (eliminata dal 1.1.2013)
- d) pensione di inabilità ed invalidità
- e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta
- f) pensione contributiva (eliminata dal 1.1.2013)

Totalizzazione

Cumulo

“ASSISTENZA”

Le attività assistenziali già stabilite dalle leggi vigenti:

Indennità di maternità
Indennità di paternità (dal 1/1/2018)

altre attività assistenziali:

- a) Assistenza sanitaria
- b) Indennità per inabilità temporanea
- c) Sussidi per condizioni di disagio economico
- d) Mutui ipotecari fondiari edilizi
- e) Prestito d'onore per i giovani
- f) Finanziamenti
- e) Convenzioni (polizza sanitaria integrativa, RC professionale, Inarcassa Card)

“ISCRIZIONE AD INARCASSA”

L'iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.

Il requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:

- a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
- b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
- c) in possesso di partita I.V.A.

“MODALITA’ DI ISCRIZIONE AD INARCASSA”

La domanda di iscrizione va effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale di cui all’art. 2 del Regolamento (31 ottobre anno successivo a quello nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità).

L’iscrizione avviene con provvedimento della Giunta Esecutiva di Inarcassa e ha effetto dalla data di inizio dell’esercizio professionale con carattere di continuità.

“MODULO DI ISCRIZIONE AD INARCASSA”

Domanda di iscrizione ad Inarcassa (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritt_ _____ Ing. Arch.
nato/a a _____ Prov. _____ il _____
Matr. Inarcassa _____ Codice fiscale _____
Residente in* (Via/Piazza) _____
Cap _____ Città _____ Prov. _____
Tel. _____ E-mail _____
Cell. _____ P.E.C. _____

*N.B. Indicare esclusivamente l'indirizzo di residenza anagrafica, quale registrato presso i competenti Uffici Comunali.

quale iscritt_ all'Albo degli Ingegneri Architetti di _____ dal _____
comunica, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Inarcassa, di essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione.

Cosciente della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ottenere l'iscrizione nei ruoli di Inarcassa ai sensi delle vigenti disposizioni normative,

dichiara:

1. di non essere soggetto/a ad altra forma di previdenza obbligatoria dal (gg.mm.aa) ___/___/___;
2. di essere stato/a soggetto/a ad altra forma di previdenza obbligatoria presso _____
(Indicare la Gestione Previdenziale presso la quale sono versati i relativi contributi previdenziali, come ad es. Gestione Dipendenti, Gestione Separata, Gestione Commercialisti, ecc.)
dal (gg.mm.aa) ___/___/___ al (gg.mm.aa) ___/___/___, in qualità di _____
3. (in caso di contratto di collaborazione) denominazione del committente della prestazione _____
e ramo di attività _____
(Ad es. società operante nel settore dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia, ecc.)
4. di essere attualmente titolare della partita IVA individuale n° _____
dal (gg.mm.aa - indicati nella denuncia di inizio attività - Mod. AA 9/6) ___/___/___;
5. di essere attualmente titolare della partita IVA associativa n° _____
dal (gg.mm.aa. - indicati nella denuncia di inizio attività - Mod. AA 9/6) ___/___/___;
6. di essere attualmente titolare, quale socio della società di professionisti _____
_____ (indicare eventuale denominazione ed allegare atto costitutivo)
della partita IVA n° _____,
dal ___/___/___ (gg.mm.aa. - indicati nella denuncia di inizio attività - Mod. AA 9/6);
7. di essere stato/a titolare della partita IVA (specificare se individuale, associativa, altro) _____
1. _____, dal ___/___/___ (gg.mm.aa. - indicati nella denuncia di inizio attività - Mod. AA 9/6)
___/___/___ (gg.mm.aa. indicati nella denuncia di cessazione attività - Mod. AA 9/6).

“ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ISCRITTI E DEI NON ISCRITTI”

Comunicazione obbligatoria ad INARCASSA

Entro il 31 Ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono comunicare, tramite INARCASSA online, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente.

“CONTRIBUTI OBBLIGATORI”

Contributo soggettivo

Contributo integrativo

Contributo maternità

“CONTRIBUTI OBBLIGATORI”

Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA ed è calcolato applicando sul reddito professionale netto prodotto nell'anno di riferimento e risultante dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF, una aliquota fino a concorrenza del massimale contributivo come indicato nella tabella A.

Anno	Massimale contributivo (€) (*)	Limite di reddito ai fini del calcolo contribuzione ridotta (€)	Aliquota ordinaria %		Aliquota ridotta %	Contributo minimo (€) (*)		Contributo di solidarietà oltre il massimale contributivo %
				di cui quota assistenza			di cui quota assistenza	
2012	87.700,00	43.750,00	13,50	0,5	6,75	1.645,00	67,00	3,00
2013	120.000,00	45.100,00	14,50	0,00	7,25	2.250,00	0,00	0,00
2014	121.350,00	45.600,00	14,50	0,00	7,25	2.275,00	0,00	0,00
2015	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2016	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2017	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2018	122.950,00	46.250,00	14,50	0,00	7,25	2.310,00	0,00	0,00

“CONTRIBUTI OBBLIGATORI”

Contributo soggettivo minimo

E' comunque dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo soggettivo minimo indicato nella tabella A. Dal 1° gennaio 2013 tale contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero la pensione contributiva.

Anno	Massimale contributivo (€) (*)	Limite di reddito ai fini del calcolo contribuzione ridotta (€)	Aliquota ordinaria %		Aliquota ridotta %	Contributo minimo (€) (*)		Contributo di solidarietà oltre il massimale contributivo %
				di cui quota assistenza			di cui quota assistenza	
2012	87.700,00	43.750,00	13,50	0,5	6,75	1.645,00	67,00	3,00
2013	120.000,00	45.100,00	14,50	0,00	7,25	2.250,00	0,00	0,00
2014	121.350,00	45.600,00	14,50	0,00	7,25	2.275,00	0,00	0,00
2015	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2016	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2017	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2018	122.950,00	46.250,00	14,50	0,00	7,25	2.310,00	0,00	0,00

2020 | € 2355

“CONTRIBUTI OBBLIGATORI”

Contributo integrativo

Tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e versarne ad INARCASSA l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore.

Anno	Aliquota	Contributo minimo (*)	Massimale volume di affari pensionabile (*)
2012	4,00	375,00	
2013	4,00	660,00	160.000,00
2014	4,00	670,00	161.800,00
2015	4,00	675,00	162.150,00
2016	4,00	675,00	161.050,00
2017	4,00	675,00	161.050,00
2018	4,00	685,00	163.950,00
2019	4,00	685,00	163.950,00

2020 | € 70

“CONTRIBUTI OBBLIGATORI”

Contributo integrativo minimo

E' in ogni caso dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo integrativo minimo indicato nella tabella C.

Dal 1° gennaio 2013 tale contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero della pensione contributiva.

Anno	Aliquota	Contributo minimo (*)	Massimale volume di affari pensionabile (*)
2012	4,00	375,00	
2013	4,00	660,00	160.000,00
2014	4,00	670,00	161.800,00
2015	4,00	675,00	162.150,00
2016	4,00	675,00	161.050,00
2017	4,00	675,00	161.050,00
2018	4,00	685,00	163.950,00
2019	4,00	685,00	163.100,00
2020	4,00	700,00	163.100,00

2020 | € 700,00

“CONTRIBUTI OBBLIGATORI”

Contributo per il finanziamento del trattamento di maternità

Il contributo, dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA anche se pensionati, è disciplinato dall'art. 83 del d.l.gs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i. contributiva.

MISURA DEL CONTRIBUTO DI MATERNITA'

TABELLA D)

Art. 6 Regolamento

Anno	Contributo maternità (€)
2012	85,00
2013	68,00
2014	62,00
2015	61,00
2016	67,00
2017	49,00
2018	48,00

2020 | € 44,00

“DEROGHE E AGEVOLAZIONI”

Deroga all'obbligo di pagamento del contributo minimo soggettivo

A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli iscritti ad Inarcassa, con esclusione degli iscritti pensionati di Inarcassa e dei beneficiari della contribuzione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo, che prevedono di produrre un reddito professionale per l'anno solare corrente inferiore al valore limite corrispondente al contributo minimo soggettivo dell'anno solare vigente hanno la facoltà di derogare all'obbligo di pagamento della contribuzione minima soggettiva.

Termine

Limite

Anzianità

Conguaglio

Integrazione/Riscatto

“DEROGHE E AGEVOLAZIONI”

Agevolazioni giovani iscritti

Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono, o che si reiscrivono, ad INARCASSA prima di aver compiuto i **trentacinque anni di età** hanno diritto ad una riduzione della contribuzione di cui al presente articolo per **cinque anni solari** dalla prima iscrizione, comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età. In particolare, il contributo soggettivo obbligatorio è ridotto alla metà, mentre quello minimo è ridotto ad un terzo.

Limite di reddito – Tabella G scaglione lettera a)

Anno maturazione requisiti	Coefficienti di rendimento			
	2,00% fino al valore di a)	1,71% per la parte eccedente di a)	1,43% per la parte eccedente di b)	1,14% per la parte eccedente di c)
	Scaglioni di reddito pensionabile (€) (*)			
	a)	b)	c)	d)
2012	43.750,00	65.950,00	76.850,00	87700
2013	45.100,00	67.950,00	79.200,00	90.350,00
2014	45.600,00	68.700,00	80.100,00	91.350,00
2015	45.700,00	68.850,00	80.300,00	91.550,00
2016	45.700,00	68.850,00	80.300,00	91.550,00
2017	45.700,00	68.850,00	80.300,00	91.550,00
2018	46.250,00	69.650,00	81.200,00	92.600,00

2020 | € 47050,00

CS | € 785,00 + 7.25% RP
CI | € 233,30 + 4% VA

ESEMPIO 1

PROFESSIONISTA ORDINARIO

ISCRIZ. > 5 ANNI

ETA' > 35 ANNI

VA = € 12.000

RP = € 10.000

CS = € 2.355,00

CI = € 700,00

IM = € 44,00

TOTALE CONTRIBUTI

€ 3.099,00

GIOVANE PROFESSIONISTA

ISCRIZ. < 5 ANNI

ETA' < 35 ANNI

VA = € 12.000

RP = € 10.000

CS = 7.25% x RP ≥ € 785,00

CI = 4% x VA = € 480,00

IM = € 44,00

TOTALE CONTRIBUTI

€ 1.309,00

ESEMPIO 2

PROFESSIONISTA ORDINARIO

ISCRIZ. > 5 ANNI

ETA' > 35 ANNI

VA = € 35.000

RP = € 30.000

CS=14.5% \times RP= € 4.350,00

CI =4% \times VA= €1.400,00

IM = € 44,00

TOTALE CONTRIBUTI

€ 5.799,00

GIOVANE PROFESSIONISTA

ISCRIZ. < 5 ANNI

ETA' < 35 ANNI

VA = € 35.000

RP = € 30.000

CS=7.25% \times RP= € 2.537,50

CI =4% \times VA= €1.400,00

IM = € 44,00

TOTALE CONTRIBUTI

€ 3.981,50

“CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO”

Contributo soggettivo facoltativo

L'iscritto può versare un contributo soggettivo facoltativo, aggiuntivo rispetto a quello soggettivo obbligatorio, il cui importo è calcolato in base all'aliquota modulare applicata sul reddito fino al massimale contributivo indicati nella tabella B. Tale contributo non può comunque essere inferiore all'importo minimo indicato in tale tabella.

Il contributo soggettivo facoltativo non può essere utilizzato in compensazione con debiti contributivi obbligatori né con le relative sanzioni e/o interessi.

Anno	Massimale contributivo (€) (*)	Aliquota modulare (%)		Contributo minimo modulare (€) (*)
		minima	massima	
2013	120.000,00	1,00	8,50	180,00
2014	121.350,00	1,00	8,50	185,00
2015	121.600,00	1,00	8,50	190,00
2016	121.600,00	1,00	8,50	190,00
2017	121.600,00	1,00	8,50	190,00
2018	122.950,00	1,00	8,50	195,00

“CONTRIBUTI INARCASSA E FISCO”

Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo è **deducibile** ai fini dell'IRPEF ex art. 9, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6.

Contributo integrativo

Il contributo integrativo **non è assoggettabile all'IRPEF** e non concorre alla formazione del reddito professionale.

TERMINI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

- ➔ **30 giugno** Scadenza prima rata minimi anno corrente
- ➔ **30 settembre** Scadenza seconda rata minimi anno corrente
- ➔ **31 ottobre** Scadenza dichiarazione redditi anno precedente
- ➔ **31 dicembre** Scadenza saldo anno precedente

PER I NON ISCRITTI

- ➔ **31 agosto** Scadenza pagamento contributo integrativo (4%) anno precedente

AGEVOLAZIONI SUI PAGAMENTO

CONTRIBUTI MINIMI



Senza interessi

SDD (SEPA Direct Debit)
disposizione permanente
di bonifico

SALDO CONTRIBUTI



Interessi 1,5%

Le prestazioni previdenziali erogate da INARCASSA

- a) pensione di vecchiaia (eliminata dal 1.1.2013)
- b) pensione di vecchiaia unificata
- c) pensione di anzianità (eliminata dal 1.1.2013)
- d) pensione di inabilità ed invalidità
- e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta
- f) pensione contributiva (eliminata dal 1.1.2013)

Totalizzazione

Cumulo

PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto **almeno sessantacinque anni di età** ed abbiano maturato almeno **trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA**.

Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni.

PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come indicato nella allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni.

Anno maturazione requisiti	Età ordinaria	Anzianità contributiva minima
2012	65 anni	30 anni
2013	65 anni	30 anni
2014	65 anni e 3 mesi	30 anni e 6 mesi
2015	65 anni e 6 mesi	31 anni
2016	65 anni e 9 mesi	31 anni e 6 mesi
2017	66 anni	32 anni
2018	66 anni	32 anni e 6 mesi
2019	66 anni e 3 mesi	33 anni
2020 ^(*)	66 anni e 3 mesi	33 anni e 6 mesi
2021 ^(*)	66 anni e 3 mesi	34 anni
2022 ^(*)	66 anni e 3 mesi	34 anni e 6 mesi
2023 ^(*)	66 anni e 3 mesi	35 anni

(*) Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita

PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario:

- la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012, determinata secondo le modalità di cui all'art. 17 (**retributivo**);
- la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, determinata secondo quanto previsto dall'art. 26 (**contributivo**).

PENSIONE DI INABILITA'

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- ✓ la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia **esclusa**, a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
- ✓ l'iscritto abbia maturato almeno **due anni di effettiva iscrizione e contribuzione**, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio;
- ✓ l'iscritto non sia titolare di un trattamento previdenziale concernente l'inabilità erogato da un altro ente previdenziale.

Calcolo ai sensi degli artt. 20 e 28 del RGP2012

PENSIONE DI INVALIDITA'

La pensione di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- ✓ la capacità all'esercizio della professione sia **ridotta** in modo continuativo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo;
- ✓ abbia maturato almeno **tre anni di effettiva iscrizione e contribuzione**, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'invalidità è causata da infortunio;
- ✓ l'iscritto non sia titolare di un trattamento di invalidità o inabilità erogato da un altro ente previdenziale.

70% della pensione di inabilità

PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Le pensioni di vecchiaia, vecchiaia unificata, anzianità, inabilità, invalidità, la prestazione supplementare e la pensione contributiva sono reversibili:

- a) al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile;**
- b) ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.**

Figli maggiorenni:

- fino a 21 anni per studi in scuola media superiore**
- fino a 26 anni per studi universitari e post universitari**

Misura:

- 60% al coniuge**
 - 20% ciascun figlio (max 40%)**
- in mancanza di coniuge**
- 60% un figlio**
 - 80% due figli**
 - 100% tre o più figli**

PENSIONE INDIRECTA

Nel caso in cui l'iscritto deceda in assenza di diritto a pensione, ma abbia maturato almeno due anni, anche non consecutivi, di effettiva iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, la pensione indiretta spetta:

- a) al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile;**
- b) ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.**

Misura:

Calcolata con i criteri di cui agli articoli 20 e 28 del RGP 2012

PRESTAZIONE SUPPLEMENTARE

Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata e della pensione contributiva, continuano l'esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d'iscrizione e contribuzione.

La prestazione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto.

PENSIONE MINIMA

La misura dei trattamenti pensionistici erogati da Inarcassa non può essere inferiore all'importo della pensione minima indicata nella allegata tabella O, salvo quanto previsto ai commi successivi e dall'art. 19.

Anno	Pensione minima (€) (*)
2012	10.423,00
2013	10.736,00
2014	10.854,00
2015	10.876,00
2016	10.876,00
2017	10.876,00
2018	10.996,00
2019	11.117,00

LIMITI ALLA PENSIONE MINIMA

Ferma restando la normativa previgente, l'adeguamento alla pensione minima **non spetta** nei seguenti casi:

- a) al pensionato con **ISEE superiore a euro 30.000,00**;
- b) titolare della pensione di vecchiaia unificata che consegua la pensione al compimento del 70° anno di età senza aver raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva minima ovvero che opti per l'anticipazione rispetto all'età pensionabile ordinaria;
- c) al titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da un altro ente previdenziale;
- d) al titolare della pensione contributiva;
- e) al titolare della pensione in totalizzazione, salvo che lo tesso non abbia raggiunto i requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia unificata;
- f) al titolare della pensione di anzianità.

“ASSISTENZA”

Le attività assistenziali già stabilite dalle leggi vigenti:

Indennità di maternità
Indennità di paternità (dal 1/1/2018)

altre attività assistenziali:

- a) Assistenza sanitaria
- b) Indennità per inabilità temporanea
- c) Sussidi per condizioni di disagio economico
- d) Mutui ipotecari fondiari edilizi
- e) Prestito d'onore per i giovani
- f) Finanziamenti
- e) Convenzioni (polizza sanitaria integrativa, RC professionale, Inarcassa Card)

“ASSISTENZA”

Indennità di maternità

La legge riconosce alle libere professioniste iscritte alla propria Cassa di Previdenza il diritto ad una indennità di maternità per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi la data del parto.

MISURA

L'indennità di maternità è pari ai **cinque dodicesimi dell'80%** del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dalla professionista iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell'evento.

Minima € 5.069,00

Massima € 25.349,00

“ASSISTENZA”

Indennità di paternità

dal 01/01/2018

L'assegno di paternità in favore dei padri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa è erogabile per il periodo in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità.

MISURA

L'indennità di paternità è pari ai **tre dodicesimi del 60%** del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto nel secondo anno anteriore a quello dell'evento (es: in caso di nascita nel 2019, l'indennità sarà calcolata sul reddito 2017).

Minima € 2.281,00

Massima € 11.405,00

“ASSISTENZA”

altre attività assistenziali:

- a) Assistenza sanitaria**
- b) Indennità per inabilità temporanea**
- c) Sussidi per condizioni di disagio economico**
- d) Mutui ipotecari fondiari edilizi**
- e) Prestito d'onore per i giovani**
- f) Finanziamenti**
- e) Convenzioni (polizza sanitaria integrativa, RC professionale, Inarcassa Card)**

<http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza.html>

REGIME SANZIONATORIO

art. 2 comma 3 R.G.P.

L'omissione, il ritardo oltre il 31 Ottobre di ogni anno e l'infedeltà della comunicazione di cui all'art. 2 del Regolamento, non seguita da rettifica entro il termine medesimo, costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di INARCASSA, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento. L'omissione o il ritardo della comunicazione oltre il suddetto termine, comporta una sanzione pari a 100 euro(*). Tale sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l'invio oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta.

(*) 125 euro per il 2019

REGIME SANZIONATORIO

art. 2 comma 4 R.G.P.

L'infedele comunicazione di cui all'art. 2 del Regolamento, non seguita da rettifica entro il termine di cui al primo comma del presente articolo e dal pagamento dei contributi relativi, comporta una **sanzione pari al 50 per cento dei contributi evasi**, oltre gli interessi di cui all'art. 10, comma 2.

Tale sanzione non si applica se il contributo evaso è inferiore a 500 euro(*). In questo caso sui contributi non corrisposti vengono applicati solamente gli interessi.

(*) 550 euro per il 2019

REGIME SANZIONATORIO

art. 10 R.G.P.

fino al 17.12.2019

Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione pari al 2 per cento mensile, fino ad un massimo del 60 per cento, dei contributi non corrisposti nei termini, e l'obbligo del pagamento degli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza.

Gli interessi, applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini, sono calcolati in base alle variazioni del tasso BCE maggiorato di 4,5 punti.

Date e modalità di pagamento e di riscossione sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di INARCASSA.

The logo for inarcASSA, featuring the word "inarcASSA" in a serif font with a red arc above the "i".

Gentili Delegate e Delegati,

vi informiamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 18 dicembre u.s., di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, ha comunicato l'approvazione della modifica dell'art. 10 del RGP, deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 2 e 3 marzo 2017.


Il nuovo regime sanzionatorio si applicherà agli omessi e ritardati versamenti di contributi soggettivi e integrativi con scadenza a partire dal 18 dicembre 2019, data di approvazione ministeriale.

Cordiali saluti.

Il Vice Presidente
(Ing. Franco Fietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Franco Fietta".

Il Presidente
(Arch. Giuseppe Santoro)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Santoro".

Roma, 18 dicembre 2019

REGIME SANZIONATORIO

**art. 10 comma 1 R.G.P.
dal 18.12.2019**

Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione a titolo di sanzioni, da applicarsi sui contributi non corrisposti nei termini, pari a:


- a) 1 per cento mensile per i primi dodici mesi di ritardo;**
- b) 2 per cento mensile dal ventiquattresimo mese di ritardo.**

La maggiorazione è fissa al 12 per cento dei contributi non corrisposti nei termini per i ritardi ricompresi tra il tredicesimo ed il ventiquattresimo mese.

La sanzione complessiva **non può superare il 30%** dei contributi non corrisposti nei termini.

Sono altresì dovuti gli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza.

Sanzioni ex art. 10 comma 1 R.G.P. mesi



ISTITUTI DI CONCILIAZIONE

ROP – RAVVEDIMENTO OPEROSO

ACA – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ROP – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si può accedere al ravvedimento operoso nel caso in cui l'irregolarità non sia stata già accertata dagli uffici competenti di INARCASSA o, se già constatata, non sia stata ancora formalmente notificata.

L'irregolarità può essere sanata mediante il pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e la sanzione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 70 per cento.

**Accettazione del debito
Rateizzazione – Deliberazione del CDA
Rispetto del piano di rateizzazione**

ACA – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Si può accedere all'accertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti sanzionatori notificati da INARCASSA.

Per accedere al procedimento dell'accertamento con adesione, occorre presentare istanza entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di INARCASSA.

In caso di omesso o ritardato versamento contributivo, la sanzione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento (70% decennio pulito – 1^a volta).

Accettazione del debito
Rateizzazione – Deliberazione del CDA
Rispetto del piano di rateizzazione


REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

semplificazioni e agevolazioni

modifica del CdA del 22 settembre 2015




in vigore dal 1° novembre 2015




contributi minimi

il mancato pagamento della contribuzione minima dell'anno corrente non è considerato come elemento di irregolarità grave e pertanto non ostativo al rilascio della certificazione




debito grave

elevato da 100 a 500 € il limite di debito oltre il quale non è possibile il rilascio della regolarità contributiva



validità del certificato





elevato da 90 a 100 giorni il periodo di validità del certificato di regolarità contributiva



regolarizzazione spontanea

elevato da 7 a 15 giorni il termine per regolarizzare spontaneamente i debiti o l'omessa dichiarazione dei redditi, per ottenere il via libera per le stazioni appaltanti

INTERVENTO SOSTITUTIVO

- 1  il professionista autorizza Inarcassa a comunicare al RUP il debito
- 2  Inarcassa comunica il debito alla STAP
- 3  il RUP comunica a Inarcassa, e p.c. al professionista, l'intento d'avvalersi dell'intervento sostitutivo in analogia a quanto previsto dalla legge per prestazioni analoghe
- 4  il RUP ha due strade in relazione al credito:
 - se il credito è \leq del debito, il versamento è a saldo.
Inarcassa emetterà il richiesto certificato di regolarità contributiva
 - se il credito è $<$ del debito, il versamento è in acconto.
Inarcassa non emetterà alcun certificato di regolarità contributiva

“RISCATTI”

Cosa può riscattare un iscritto INARCASSA?

- a) il periodo legale dei **corsi di laurea d'ingegneria e di architettura**;
- b) il periodo di **servizio militare obbligatorio**, quello prestato in guerra, nonché i periodi di servizio equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo;
- c) i periodi di **lavoro all'estero**, di cui all'art. 7.3 dello Statuto, che non danno origine a pensione;
- d) i periodi per i quali sia stata esercitata la facoltà di **deroga** dal versamento della contribuzione soggettiva minima

“RISCATTI”

ONERI

a) Periodi fino al 31 dicembre 2012

Riserva matematica (Tab. A-B-C-D-F)

Media reddituale (adeguamento al minimo)

Facoltà calcolo sub b)

b) Periodi successivi al 31 dicembre 2012

Per ciascuna annualità:

**Reddito netto anno precedente x aliquota contributo
soggettivo**

Non inferiore al contributo soggettivo minimo anno domanda

“RICONGIUNZIONE”

LEGGE N. 45/1990

TRASFERIMENTO IN INARCASSA DI PERIODI ASSICURATIVI MATURATI PRESSO ALTRI ENTI PREVIDENZIALI

A) Periodi assicurativi dal 01/01/2013 – Ricongiunzione contributiva

B) Periodi assicurativi fino al 31/12/2012:

- Ricongiunzione retributiva (onerosa)**
- Ricongiunzione contributiva (gratuita)**

Grazie per l'attenzione.

Marco Muratore
CND Inarcassa – Delegato Ingegneri Catania
marcomurat@tiscali.it